Università degli Studi di Perugia Regolamento del Corso di Dottorato in Civil and Environmental Engineering

Approvato con Delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale il 13/07/2021 (emendato in data 20/09/2021)

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina gli obiettivi specifici del Dottorato in Civil and Environmental Engineering, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che lo frequentano, ai sensi del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 1548 del 7 agosto 2013, cui si fa integrale rinvio, di seguito denominato "Regolamento dottorati".

Art. 2 Obiettivi e articolazione del Corso di Dottorato

1. Oltre agli obiettivi generali, il Dottorato di Ricerca in Civil and Environmental Engineering si propone di fornire agli allievi gli strumenti necessari per svolgere attività di ricerca nei settori caratterizzanti e di frontiera dell'Ingegneria Civile, Ambientale, dei Materiali Avanzati e dell'Architettura. Il Dottorato mira alla formazione ed all'avanzamento delle conoscenze scientifiche nell'ambito della prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi naturali e antropici sull'ambiente costruito, così come della progettazione e gestione dei sistemi complessi e delle infrastrutture dell'Ingegneria Civile, privilegiando approcci quantitativi basati su modelli matematici ingegneristici. Il Dottorato promuove un approccio multidisciplinare nel quale, a completamento delle discipline di Ingegneria e Architettura, sono altresì coinvolte discipline di altre aree in piena coerenza con la missione del corso e con il progetto di sviluppo del Dipartimento proponente (Dipartimento di Eccellenza 2017).

2. Il Dottorato coinvolge prevalentemente, ma non esclusivamente, i seguenti SSD:

ICAR/01 Idraulica

ICAR/02 Costruzioni Idrauliche

ICAR/03 Ingegneria Sanitaria-Ambientale

ICAR/04 Strade, Ferrovie ed Aeroporti

ICAR/05 Trasporti

ICAR/06 Topografia e Cartografia

ICAR/07 Geotecnica

ICAR/08 Scienza delle Costruzioni

ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni

ICAR/10 Architettura Tecnica

ICAR/11 Produzione Edilizia

ICAR/12 Tecnologia dell'Architettura

ICAR/13 Disegno Industriale

ICAR/14 Composizione Architettonica e Urbana

ICAR/15 Architettura del Paesaggio

ICAR/16 Architettura degli Interni e Allestimento

ICAR/17 Disegno

ICAR/18 Storia dell'Architettura

ICAR/19 Restauro

ICAR/20 Tecnica e Pianificazione Urbanistica

ICAR/21 Urbanistica

ICAR/22 Estimo

ING-IND/22 Scienza e Tecnologia dei Materiali

CHIM/07 Fondamenti Chimici delle Tecnologie

AGR/01 Economia ed Estimo Rurale

AGR/13 Chimica Agraria

BIO/03 Botanica Ambientale e Applicata

3. Il Dottorato coinvolge prevalentemente, ma non esclusivamente, i seguenti settori ERC:

PE6_8 Computer graphics, computer vision, multi media, computer games

PE6_9 Human computer interaction and interface, visualisation and natural language processing

PE6_11 Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing

PE6_12 Scientific computing, simulation and modelling tools

PE7_3 Simulation engineering and modelling

PE7_4 (Micro- and nano-) systems engineering

PE7_7 Signal processing

PE8 1 Aerospace engineering

PR8_3 Civil engineering, architecture, maritime/hydraulic engineering, geotechnics, waste treatment

PE8_4 Computational engineering

PE8_5 Fluid mechanics, hydraulic-, turbo-, and piston- engines

PE8_7 Mechanical and manufacturing engineering (shaping, mounting, joining, separation)

PE8_8 Materials engineering (metals, ceramics, polymers, composites, etc.)

PE8_9 Production technology, process engineering

PE8_10 Industrial design (product design, ergonomics, man-machine interfaces, etc.)

PE8_11 Sustainable design (for recycling, for environment, eco-design)

PE8 12 Lightweight construction, textile technology

PE8_13 Industrial bioengineering

PE10_3 Climatology and climate change

PE10_7 Physics of earth's interior, seismology, geodynamics

PE10_14 Earth observations from space/remote sensing

PE10_17 Hydrology, hydrogeology, engineering and environmental geology, water and soil pollution

PE10_20 Geohazards: earthquakes, landslides, tsunamis and other ground instabilities

SH2_6 Sustainability sciences, environment and resources

SH2_7 Environmental and climate change, societal impact and policy

SH2_8 Energy, transportation and mobility

SH2_9 Urban, regional and rural studies

SH2_10 Land use and regional planning

SH2 11 Human, economic and social geography

SH2_12 GIS, spatial analysis; big data in political, geographical and legal studies

SH3_10 Geographic information systems, spatial data analysis

- SH5_4 Visual and performing arts, film, design
- SH5_6 History of art and architecture, arts-based research
- SH5_7 Museums, exhibitions, conservation and restoration
- SH5_12 Computational modelling and digitisation in the cultural sphere
- SH6_3 General archaeology, archaeometry, landscape archaeology

Art. 3 Organi del Corso di Dottorato

- 1. Sono organi del Corso di Dottorato il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore.
- 2. Le funzioni degli organi del Corso di Dottorato sono disciplinate dagli artt. 12 e 13 del Regolamento Dottorati, ai quali si rimanda.
- 3. L'afferenza di nuovi docenti al Collegio è disciplinata dall'art. 12 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo. Le domande di afferenza dovranno essere presentate entro gennaio di ciascun anno e saranno valutate dal Collegio prima dell'attivazione di ogni ciclo.

La votazione sull'afferenza può avvenire a scrutinio palese solo se decisa all'unanimità dai componenti del Collegio; su proposta del Coordinatore o su richiesta anche di un solo membro del Collegio la votazione avverrà a scrutinio segreto e parteciperanno alla votazione tutti i membri del Collegio dei Docenti del Dottorato, tenendo conto dei criteri scientifici previsti dal Regolamento generale d'Ateneo e dalle norme ministeriali previste dal MIUR.

I nuovi membri ammessi risulteranno afferenti al Collegio a partire dal 1 novembre, previo accreditamento del corso ad opera del MIUR.

4. Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Dottorati, il Collegio dei Docenti è integrato da rappresentanti degli iscritti al Corso, le cui modalità di elezione sono stabilite dall'art. 4 del presente Regolamento.

Tali rappresentanti partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

Art. 4 Rappresentanza dei dottorandi nel Collegio dei Docenti

- 1. Al Collegio dei Docenti partecipa una rappresentanza di due dottorandi.
- 2. Le rappresentanze degli studenti sono nominate su designazione unanime degli studenti iscritti al corso di dottorato. In difetto di unanimità nella designazione si procede secondo quanto previsto dal capo 10 del Regolamento generale di Ateneo.
- 3. I nuovi rappresentanti assumono le funzioni di componenti del Collegio dei Docenti dall'inizio dell'anno accademico di riferimento.
- 4. La durata del mandato dei designati è di due anni, ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Art. 5 Modalità di accesso ai corsi

- 1. Sono giudicati idonei coloro che abbiano conseguito una valutazione superiore o uquale a 30/60.
- 2. L'accesso ai Corsi di Dottorato avviene tramite selezione pubblica.
- 3. La procedura di selezione verrà espletata mediante valutazione dei titoli e colloquio (in

sessantesimi: 30+30); il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto un punteggio minimo pari a 21.

- 4. Se previsto dal bando di concorso, il candidato può elaborare una proposta di progetto di ricerca utile a verificare l'attitudine alla ricerca e gli interessi scientifici del candidato, da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. Durante il colloquio il candidato provvede ad illustrare la proposta progettuale oltre che in italiano anche in lingua inglese, sia in presenza che tramite videoconferenza.
- 5. Il colloquio, qualora sostenuto in lingua italiana, prevede l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. La valutazione complessiva, in trentesimi, è accompagnata da un giudizio motivato.
- 6. Se il bando prevede una quota di posti riservata a studenti laureati in Università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, ivi compresi i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale, le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione sono le stesse previste per gli altri posti.
- 7. Se il bando prevede dei posti riservati a dipendenti di aziende in Convenzione (Dottorato industriale) le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione sono le stesse previste per gli altri posti. Nel caso di altre tipologie di Dottorato (Marie/Curie, borsisti stati esteri, etc.) le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione sono di norma stabilite in appositi accordi.

Art. 6 Articolazione delle attività formative

- 1. Annualmente il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti del Dottorato, propone ai dottorandi un programma di attività didattiche formative formalmente attribuite ai docenti del Collegio o a esperti esterni.
- 2. Ogni anno il dottorando presenta al collegio un piano scientifico-didattico individuale relativo alle attività formative e di ricerca previste per quell'anno, comprensivo dei corsi e/o delle attività formative identificate di concerto con il tutor fra quelli attivati appositamente per il corso di Dottorato o fra quelli attivati presso i Dipartimenti dell'Ateneo o altrove (scuole estive, scuole europee, workshop, etc.).
- 3. Il corso di Dottorato di Ricerca è suddiviso nei tre anni nel modo seguente:
- I anno: è dedicato all'orientamento scientifico e all'acquisizione delle necessarie competenze specialistiche per sviluppare, in accordo con quanto concertato con il tutor, un adeguato progetto di ricerca da seguire durante il percorso e che sarà poi oggetto della tesi.
- II e III anno: sono dedicati principalmente al lavoro di ricerca inerente alla tesi. Il dottorando, oltre a proseguire la propria formazione come programmato dal Corso di Dottorato, è vivamente invitato a partecipare agli eventi scientifici nazionali e internazionali nel settore da lui scelto e in quelli affini giudicati utili per la sua formazione.

L'attività didattica programmata dal Corso di Dottorato prevede una valutazione finale e il rilascio di una certificazione dei CFU acquisti, su richiesta del dottorando.

Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività didattiche appositamente predisposte dal Collegio dei Docenti o dall'Ateneo per il Dottorato un totale di almeno 30 CFU (10 per anno in media, ma tipicamente da acquisire in gran parte nel primo e secondo anno) di cui, almeno 20 CFU dovranno essere acquisiti nell'ambito di corsi e seminari organizzati dal Collegio dei Docenti. È altresì possibile acquisire i restanti 10 CFU (1 CFU corrisponde a 25 ore complessive di impegno) per altre attività di formazione appositamente

predisposte per il dottorando, e comunque sempre asseverate dal tutor, tra cui: (i) attività di formazione connesse a partecipazione a progetti di ricerca, convenzioni e contratti di interesse rilevante, finanziati sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari o finanziati da qualificate istituzioni pubbliche o private (es. progetti Europei o progetti PRIN); (ii) attività di formazione connesse a qualificata ricerca applicata sul campo; (iii) partecipazione a corsi mutuati da CDS magistrali su approvazione del Collegio (anche presso altre università, se approvata dal tutor); (iv) partecipazione a corsi per dottorandi organizzati presso altre Università o istituzioni, se approvata dal tutor.

Al fine di completare la propria formazione, il dottorando può inoltre partecipare alle attività organizzate dai membri del Collegio dei Docenti, o ad altre attività mutuate da corsi magistrali - o equipollenti, oppure da altri corsi universitari ritenuti validi dal Collegio dei Docenti, ad esclusione dei CdS triennali – erogati dall'offerta formativa del nostro o di altri Atenei (italiani o stranieri), a convegni e workshop di particolare rilevanza formativa e scientifica, concordati con il tutor e inseriti nel proprio programma di studio. Il dottorando può svolgere attività didattiche integrative e di tutorato, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti un incremento della borsa di studio, (entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico) in conformità di quanto disposto nel Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca. Può inoltre partecipare a commissioni di profitto come cultore della materia, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Le attività formative svolte dai dottorandi, anche ulteriori rispetto al conseguimento dei 30 CFU minimi per attività di formazione, concorrono alla formulazione del giudizio di ammissione all'esame finale da parte del Collegio dei Docenti di cui al successivo articolo 7. 4. Il Collegio dei Docenti può autorizzare un'articolazione diversa delle attività formative del primo anno, in casi particolari, e a fronte di un'argomentata richiesta del dottorando, che evidenzi specifiche esigenze formative.

Art. 7 Verifica delle attività formative

Entro la fine di ottobre di ogni anno accademico il dottorando deve consegnare al coordinatore una relazione scientifico-didattica concernente tutte le attività formative e di ricerca espletate; nello stesso termine deve inviare al tutor le parti della tesi eventualmente elaborate fino a quel momento. Le relazioni saranno valutate dal collegio che, sentito il dottorando e il tutor con riguardo ai progressi nell'elaborazione della tesi, in caso di valutazione positiva, provvederà a disporre l'ammissione all'anno successivo, attribuendo i crediti formativi per attività di formazione e valutando le altre attività svolte dal dottorando anche sulla base dei CFU equivalenti riportati nella tabella di seguito, da interpretare come indicatori utili a stabilire una gerarchia di significatività delle attività svolte. L'impegno complessivo per formazione e ricerca nel triennio di Dottorato è quantificabile in 180 CFU (circa 60 all'anno), di cui almeno 30 nel triennio per attività di formazione come indicato all'art. 6. Alla fine del terzo anno i dottorandi devono presentare una relazione conclusiva sulle attività svolte nel corso dei tre anni di Dottorato, cui farà seguito la formulazione di un giudizio di merito da parte del Collegio dei Docenti, anche considerando i CFU equivalenti per le attività svolte dal dottorando nel triennio, che disporrà l'ammissione all'esame finale secondo le modalità stabilite al successivo Art. 9.

Il piano delle attività formative deve essere concordato dal dottorando con il proprio tutor (eventualmente con apposito modulo fornito dal Collegio).

Ogni dottorando compila una scheda, appositamente predisposta dal Dottorato, dalla quale risulta la contabilità dei CFU ottenuti.

Al fine di permettere al dottorando di concentrarsi sul completamento della tesi di Dottorato è preferibile che il piano scientifico-didattico presentato nel terzo anno preveda una riduzione degli impegni formativi e didattici. In vista del passaggio al secondo e al terzo anno di corso, è necessario che a fine ottobre i dottorandi compilino una relazione sulle attività svolte durante l'anno precedente.

La relazione consiste in un elaborato le cui norme sono riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.

Per la compilazione della scheda relativa alle attività di formazione, i crediti attribuibili alle singole tipologie di attività vengono definiti sulla base della seguente tabella, tenendo conto che 1 CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per lo studente. Nella stessa tabella sono riportati, a titolo orientativo, i CFU equivalenti riferibili ad altre tipologie di attività, che concorreranno alla formulazione del giudizio di ammissione all'esame finale da parte del Collegio dei Docenti:

Attività di Formazione	Numero CFU assegnati
Partecipazione a lezioni e corsi programmati dal	1 CFU = 6 ore di lezione frontale
Collegio dei Docenti	1 CFU = 6 ore di lezione frontale
Partecipazione a corsi mutuati da CDS magistrali	
su approvazione del Collegio o corsi per dottorandi	1 CFU = 6 ore di lezione frontale
(anche presso altre università o istituzioni, se	
approvata dal tutor)	
Partecipazione ad altre attività di formazione	1 CFU = 25 ore di impegno
appositamente predisposte per il dottorando.	complessivo
Altra tipologia di attività	CFU equivalenti
Partecipazione a seminari e convegni (anche	1 CFU per giornata fino a un
presso altre università, se approvata dal tutor)	massimo di 3 CFU per singola
	attività
Relazione a convegno attestata dall'organizzatore	4 CFU (internazionale)
	2 CFU (nazionale)
Prodotto della ricerca	Articolo in rivista internazionale
	indicizzata ISI/Scopus (SSD
	bibliometrici) = 10 CFU
	Articolo o saggio in rivista
	scientifica secondo ANVUR,
	contributo in volume (articolo o
	saggio) (SSD non bibliometrici) =
	10 CFU
	Monografia/testo scientifico (non
	curatela) pubblicato presso casa
	editrice qualificata (tutti gli SSD) =
	20 CFU
Prodotti della ricerca: brevetti	10 CFU
Organizzazione documentata di convegni	2 CFU

Insegnamento didattica integrativa (anche	1 CFU ogni 5 ore di didattica
supporto alla didattica), attinente al tema di	integrativa fino ad un massimo di 4
ricerca svolto dal dottorando	CFU per attività
Attività di tutorato ai sensi del D.M. n. 198 del	1 CFU ogni 5 ore di tutorato
23/10/2013 e D.L. n. 105 del 9/05/2003	integrativa fino ad un massimo di 4
	CFU per attività
Attività formativa svolta all'estero	3 CFU per mese di attività di
	ricerca presso una qualificata
	istituzione estera

2. Gli iscritti al Dottorato devono conseguire, entro la fine del corso di Dottorato, una certificazione di conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2. A tal fine, gli iscritti possono avvalersi di corsi e verifiche offerti dal Centro Linguistico di Ateneo. Tutti i dottorandi hanno diritto a frequentare gratuitamente i corsi di lingua del CLA. Per valutare i crediti equivalenti di chi frequenta ulteriori corsi di lingua, rispetto a quelli offerti dal CLA (10 o 13 CFU equivalenti) e indicati nella scheda di accreditamento del Corso di Dottorato, si terrà conto delle ore di lavoro svolto a tale fine presso altra istituzione. Saranno inoltre valutate anche certificazioni internazionalmente riconosciute.

Art. 8 Tutor

A ciascun candidato ammesso a frequentare il corso viene assegnato, entro il primo semestre di corso, un docente supervisore, tutor, facente parte del Collegio dei Docenti. Il tutor è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale.

Il tutor definisce con lo studente gli argomenti specifici della ricerca e della tesi e garantisce la qualità del suo lavoro.

Il Collegio può revocare l'incarico al tutor che non ottemperi a tali obblighi.

È prevista la possibilità di nominare tra i membri del collegio uno o più co-tutor interni, con il compito di collaborare con il tutor allo svolgimento delle sue funzioni, coadiuvandone i compiti con l'apporto di ulteriori conoscenze scientifiche o tecnologiche. Al/i co-tutor sono estesi diritti ed obblighi del tutor.

A seguito di una motivata richiesta del dottorando, il collegio può autorizzare anche la scelta di co-tutori esterni al Collegio dei docenti.

Art. 9. Esame finale

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric. " ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o al perfezionamento delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato, corredata da un abstract sintetico, è redatta in lingua inglese. Alla tesi è allegata una relazione del Dottorando e del docente o dei docenti tutor sulle attività svolte durante il Corso di Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni effettuate.

La tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, di seguito denominati valutatori, dei quali almeno uno appartenente a istituzioni estere, esterni all'Università degli

Studi di Perugia e agli eventuali Atenei od enti convenzionati o consorziati. I valutatori sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento, su proposta formulata dal Collegio dei docenti, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di Corso di ciascun Dottorando. Il Dottorando presenta la tesi al Collegio dei Docenti, che la invia ai valutatori entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di Corso. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 dicembre successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei Docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Il Collegio dei Docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del Dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Direttore del Dipartimento la composizione della Commissione di esame finale. Al Dottorando è data tempestiva comunicazione in ordine alla sua ammissione all'esame finale, o in ordine al rinvio del termine per la discussione della tesi.

Trascorso l'eventuale periodo non superiore a sei mesi, di cui sopra, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo giudizio scritto dei medesimi valutatori, reso entro 60 giorni dalla conclusione del periodo di rinvio alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate e trasmesso al Collegio dei Docenti, che ne dà tempestiva informazione al Dottorando ed all'ufficio competente.

Entro un mese dalla data di conclusione del Corso o entro il mese successivo al termine previsto per il nuovo giudizio dei valutatori, il Dottorando deposita la versione definitiva della tesi, in formato elettronico, presso l'ufficio competente dell'Ateneo.

In caso di giudizio dei valutatori che non prevede il rinvio, la tesi, con delibera del Collegio dei Docenti accompagnata dal giudizio sulle attività svolte nel corso dei tre anni di Dottorato di cui al precedente Art. 7, è ammessa alla discussione pubblica, da tenersi entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui il Corso si è concluso. Nel caso di rinvio la discussione pubblica si tiene entro novanta giorni dal termine previsto per il deposito della tesi presso l'ufficio competente a seguito del nuovo giudizio espresso dai valutatori.

La tesi non può comunque essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno del triennio di Corso.

La discussione pubblica della tesi si svolge in lingua inglese innanzi ad una commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, su designazione del Collegio dei Docenti. La commissione è composta da tre membri italiani o stranieri, scelti tra professori universitari specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi. Almeno due membri devono appartenere a università italiane o estere non formalmente coinvolte nel Corso di Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, di particolare competenza documentata sull'argomento della tesi.

Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio collegiale della commissione, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di proporre l'attribuzione della lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Al Dottorando è preclusa la possibilità di sostenere l'esame finale con disposizione del Dirigente competente, su proposta del Collegio dei Docenti, quando, senza fornire adeguata giustificazione, non rispetti i termini previsti dal presente articolo per la presentazione della tesi al Collegio dei Docenti e ai valutatori o per il deposito presso l'ufficio competente.

Al Dottorando, su delibera del Collegio dei Docenti, è preclusa la possibilità di conseguire il

titolo di dottore di ricerca con disposizione del Dirigente competente, quando, senza fornire adeguata giustificazione, non sostenga l'esame finale nella data prevista per la discussione. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Art. 10. Doctor Europaeus

Su richiesta del Dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di Doctor Europaeus, aggiuntiva al titolo nazionale del relativo Dottorato, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a. la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi positivi (controrelazioni) concernenti la tesi stessa da parte di professori o ricercatori provenienti da due Università dell'Unione Europea diverse da quella in cui la tesi viene discussa;
- b. almeno un membro della Commissione giudicatrice deve appartenere ad una istituzione accademica o di ricerca di un paese dell'Unione diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
- c. parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un Paese dell'Unione diverso da quello del Dottorando.

Nel caso in cui le stesse condizioni siano concordate con un Paese extracomunitario, il Dottorando potrà richiedere la certificazione di *International Doctorate*.

Art. 11 Norme transitorie e finali

Le modifiche del Regolamento, che non siano automatiche per disposizioni di legge o per superiore norma di Ateneo, sono proposte dal Collegio dei Docenti e approvate dal Dipartimento proponente. Per quanto non esplicitamente previsto da questo Regolamento, si fa riferimento al Regolamento Dottorati.

Allegato 1

La relazione consiste in un elaborato, in lingua inglese, che contiene i risultati di ricerca raggiunti nell'ambito del proprio progetto, e in una breve relazione sulle altre attività formative e di didattica integrativa/tutorato svolte nello stesso periodo, corredata della scheda relativa ai crediti ottenuti nelle attività di formazione.

Le norme redazionali della relazione sono fissate nel modello di "Annual Report" fornito dal Collegio dei Docenti e pubblicato sulla pagina web del Corso.

I crediti ottenuti nelle attività di formazione sono riportati dal Dottorando nelle tabelle predisposte all'interno di detto modello, in accordo con il regolamento del Corso.